



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 19055

Torino, 6 novembre 2019

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 2 novembre 2019 a Canale tra Castagnolese e Canalese (serie A);
- Rilevato in fatto che il giocatore VACCHETTO Massimo (Castagnolese) è stato ammonito per comportamento antisportivo (ostruzione);
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore VACCHETTO Massimo (Castagnolese) contravviene a quanto previsto dall'art. 1 commi 2 e 4 e dall'art. 10 comma 1 ed è sanzionata dall'art. 14.3.III lett.a in relazione all'art. 12.1 lett. a-b del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore VACCHETTO Massimo (Castagnolese) la sanzione pecuniaria di Euro 100; contestata la recidiva rispetto alla sanzione n. 36 del 8.8.2019, applica a questo titolo l'aumento della metà ex art. 24 comma 2 lett. b Reg. Fed. di Giustizia ed irroga la complessiva sanzione pecuniaria di Euro 150;

Il Giudice Sportivo

avv. Gianni Martino